



le facilitazioni concesse da  
leggi speciali.

Le Sezioni Autono-  
me potranno emettere obbligazioni per  
un valore nominale corrispondente al  
l'importo dei mutui già concessi ed  
erogati in contanti, sempre nel  
limite stabilito dalle vigenti disposi-  
zioni sul credito fondiario. Le ob-  
bligazioni sono parificate, ad ogni  
effetto, alle cartelle fondiarie emesse  
dall'ente autorizzato ad istituire  
la Sezione Autonoma.

La Banca Nazionale  
del Lavoro, che ha una propria Sezio-  
ne Autonoma di Credito Fondiario,  
è stata autorizzata, con Decreto  
Ministeriale 25 agosto 1958, ad isti-  
tuire una Sezione Autonoma se-  
condo le norme della legge 11 mar-  
zo 1958, n. 238.

In aderenza alle di-  
sposizioni della citata legge 11  
marzo 1958, l'operazione sarà  
effettuata dalla Banca Nazionale